

AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta 4.0 in beni strumentali nuovi: obblighi documentali

di Fabio Landuzzi, Giuseppe Tarantino

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0: il credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

Scopri di più

La **disciplina** dei **crediti d'imposta 4.0** per gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, sia materiali che immateriali, **prevede specifici obblighi documentali** che il contribuente è **tenuto a rispettare**, al fine di maturare e **fruire dell'agevolazione fiscale**.

Pertanto, al fine di poter dimostrare la **correttezza del proprio operato** e, quindi, la spettanza del credito, è necessario che venga prestata **particolare attenzione** alle prescrizioni in materia, sin dal momento della pianificazione dell'investimento e, dunque, a partire dalla redazione degli accordi contrattuali, ovvero dall'effettuazione dei relativi **ordini di acquisto**.

La tematica è particolarmente delicata, in quanto il **non corretto adempimento della redazione e conservazione degli oneri documentali comporta il disconoscimento del credito d'imposta**, con conseguente **restituzione delle somme utilizzate in compensazione e versamento delle relative sanzioni ed interessi**.

In primo luogo, il legislatore ha previsto – pena la revoca del beneficio – che sia le **fatture** che gli **altri documenti** relativi all'**acquisto** dei **beni agevolati** (es. contratti di acquisto, ordini di acquisto, contratti di leasing finanziario, ecc.) **contengano**, in modo esplicito, il **riferimento** alle disposizioni di legge che regolano la materia ([articolo 1, comma 1062, L. 178/2020](#), e [articolo 1, comma 195, L. 160/2019](#)): ciò al fine di dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi, nonché la **corretta determinazione dell'ammontare delle somme agevolabili**.

La mancata indicazione del riferimento normativo nei suddetti documenti, come chiarito anche dall'Amministrazione finanziaria, comporta – in sede di controllo – la **revoca del beneficio**, limitatamente alla quota parte del credito relativa alla **documentazione non correttamente redatta**.

Alcuni **dubbi** sono sorti in merito all'eventuale inosservanza dell'obbligo in esame **con riferimento al Documento di Trasporto (DDT)**. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 270/2022, si è espressa confermando la necessità che **detta**

indicazione sia riportata anche nei documenti di consegna e, quindi, nei DDT, in virtù della **funzione svolta dagli stessi**, ossia **certificare la consegna dei beni oggetto di agevolazione**. Nella risposta viene comunque riconosciuta la possibilità, già prevista dalla precedente [risposta ad interpello n. 438/2020](#), di **regolarizzare i documenti privi** della apposita dicitura, purché l'integrazione avvenga **prima dell'avvio di una verifica**.

Tuttavia, tale interpretazione è stata ritenuta da più parti **eccessivamente estensiva** delle previsioni di legge, anche in considerazione della circostanza che **gli estremi del DDT relativo alla consegna dei beni agevolati vengono**, in ogni caso, **richiamati nella fattura di vendita** che deve – come precedentemente esposto – obbligatoriamente **riportare gli estremi della previsione agevolativa**.

In considerazione di quanto sopra, è stata proposta **un'interrogazione parlamentare** a fronte della quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito la **risposta 5-01787 del 10.1.2024** con la quale ha ribadito che i **DDT** – quali documenti che certificano la consegna della merce – **sono soggetti alle disposizioni generali** che richiedono l'**indicazione** nel documento degli **estremi della norma agevolativa**. **Tuttavia**, il MEF ha altresì evidenziato che **detto obbligo** può ritenersi **assolto qualora** la **fattura** – contenente l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative – **richiami chiaramente e univocamente** gli **estremi del DDT** nel quale è stato **omesso di riportare gli estremi delle disposizioni relative all'agevolazione fiscale**.

Stante la sostanziale analogia delle previsioni di legge contenute nel **Decreto PNRR**, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26.2.2024, è ragionevole ritenere che quanto sopra rappresentato sia estendibile anche alle agevolazioni concernenti i **crediti d'imposta per la transizione 5.0** a supporto della **trasformazione digitale e sostenibile** delle imprese.

Ritornando alla disciplina degli **oneri documentali** dei crediti d'imposta 4.0, in aggiunta all'inserimento degli **estremi normativi nelle fatture e negli altri documenti**, il contribuente è tenuto a ottenere e conservare una **perizia tecnica asseverata** redatta da un **ingegnere o da un perito industriale** iscritti negli appositi albi, la quale attesti che **i beni**:

- possiedono le **caratteristiche tecniche** previsti dagli [allegati A e B](#) della L. 232/2016 e;
- sono **interconnessi al sistema aziendale** di gestione o alla rete di fornitura.

Detta perizia può essere sostituita da un **attestato di conformità** emesso da un **ente di certificazione** accreditato e, limitatamente al settore agricolo, può essere redatta da un dottore agronomo forestale, da un agrotecnico o da un perito agrario in possesso del diploma di laurea.

Qualora il **costo unitario** dei beni **non superi l'importo di 300.000 euro**, in alternativa, può essere prodotta una **dichiarazione sostitutiva**, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentate.

Da ultimo, è prevista un'apposita **comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy**



(vecchio MISE) da inviare tramite apposito modello firmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso in formato elettronico via PEC. Detta comunicazione deve essere trasmessa **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Per effetto delle modifiche apportate ai **termini di presentazione dei modelli dichiarativi**, a partire dagli esercizi in corso al 31.12.2023, la comunicazione dovrà essere trasmessa **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio** e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, **entro il 30.9 di ciascun anno**.

Tuttavia, è bene precisare che la suddetta comunicazione ha una **funzione meramente informativa**, utile a far comprendere l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative; pertanto, l'omessa comunicazione – a differenza delle prescrizioni precedentemente richiamate – **non costituisce una causa di decadenza** dall'agevolazione. Infatti, sia il diritto di maturazione del credito d'imposta che l'utilizzo in compensazione **non sono subordinati alla trasmissione della comunicazione in parola**.